

CONTRATTO D'APPALTO

COMUNE DI CASTROLIBERO

(Provincia di Cosenza)

Rep. n. 1

CONTRATTO DI VENDITA BOSCO CEDUO DI CASTAGNO E ONTANO DENOMINATO "ORZATELLE" IN AGRO DEL COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (CS) DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTROLIBERO.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici, del mese di settembre, nella Residenza Comunale di Castrolibero, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Caruso Anna, Segretario Generale del Comune di Castrolibero, domiciliato per la mia carica presso la Sede municipale, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:


- Arch. Mannarino Salvatore nato a Paola (CS) il 26/03/1959, domiciliato per le funzioni presso l'Ente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castrolibero, codice fiscale 80003730787 e partita IVA 00352800783, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato "Comune";
- Ferraro Giovanni Francesco, nato a Cosenza il 21.03.1975, residente in Montalto Uffugo (CS) Via Laito, s.n.c., in qualità di Amministratore Unico della Ditta "2 Effe" S.r.l. con sede in Montalto Uffugo (CS) Via Laito s.n.c. codice fiscale e partita Iva 03487560785 che agisce quale impresa appaltatrice, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Ditta".

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con delibera di giunta Comunale n. 129 del 15/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo di taglio bosco ceduo di Castagno e Ontano alla località "Orzatelle" in agro del Comune di Marano Principato (Cs) di proprietà del Comune di Castrolibero;
- con determina Area Tecnica n° 598 del 30.12.2021 è stata indetta gara per la vendita del materiale legnoso retraibile dal suddetto bosco mediante procedura aperta, da esperirsi con il metodo di cui all'art. 73 lettera c) del regio Decreto 23.05.1924, n. 827 e s.m., e cioè



con il metodo dell'offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo di base indicato nell'avviso d'asta, di €. 81.825,91 (ottantunomilaottocentoventicinque/91) oltre IVA e quindi per l'importo complessivo di €. 99.827,61 e mediante la procedura della inversione procedimentale, ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma3, della legge n.55 del 2019, come modificato dall'art.8,comma 7, legge n.120 del 2020 e dell'art.133 comma 8 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

- con nota n. 58 di data 03.01.2022 è stata trasmessa, mediante PEC, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza (SUA. CS) il Bando e l'intera documentazione di gara, necessari all'espletamento della stessa;

- la gara è stata espletata e gestita in modalità telematica, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 dalla suddetta SUA. CS;

- con Determina Area Tecnica n° 106 del 02.03.2022 è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta 2 EFFE Srl con sede in Montalto Uffugo (CS) Via Laito snc, la vendita del materiale legnoso retraibile dal bosco comunale "Orzatelle" per l'importo comprensivo dell'offerta di rialzo percentuale formulato del 5,2% di €.86.080,86 oltre I.V.A e quindi per l'importo complessivo di €. 105.018,64;

- che la Ditta aggiudicataria ha costituito:

- deposito cauzionale di Euro 8.608,08, pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, con polizza fideiussoria n. 115.596.645 del 15/04/2022, emessa dall'Assicurazione ALLIANZ SPA – Agenzia di Cosenza.;
- polizza assicurativa n. 114908957, emessa dall'Assicurazione ALLIANZ SPA – Agenzia di Cosenza in data 18.02.2022 e con scadenza in data 18/02/2023 a copertura dei rischi derivanti per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione;

- che la Ditta Aggiudicataria ha provveduto a versare, un deposito provvisorio di Euro 15.000,00 (quindicimila euro/00), che verrà utilizzato secondo quanto previsto dal capitolato d'oneri, a garanzia dell'offerta e quale contributo alle spese di contratto, di collaudo e quant'altro necessario;

- che sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale dei soggetti da sottoporre a controllo ai sensi di legge e che negli stessi non sono indicati elementi che ostano alla sottoscrizione del presente contratto;

- Che è stata acquisita la Documentazione Unica di Regolarità Contributiva dalla quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi obbligatori per legge;

Tutto ciò premesso, formante parte integrante e sostanziale del presente atto, volendosi ora tradurre in atto pubblico amministrativo quanto convenuto e stabilito tra le parti e nell'intesa che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente al Capitolato d'Appalto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", si stabilisce quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Comune di Castrolibero, come sopra rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, vende alla Ditta 2 EFFE S.r.l., come sopra costituita, che accetta, il materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo costituito da bosco ceduo di Castagno e Ontano dell'età di anni 20 da eseguire mediante taglio a raso con rilascio di matricine, radicate in località "Orzatelle" in agro del Comune di Marano Principato (Cs) di proprietà del Comune di Castrolibero, contraddistinto all'Agenzia del Territorio al Foglio di Mappa n.3 del Comune di Marano Principato alle Particelle nn. 39 e 40 su una superficie ragguagliata di Ha 10.00.00 e ricadenti al taglio per la stagione silvana 2021/2022 e 2022/2023, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 15/11/2021;

ARTICOLO 2 - CORRISPETTIVO


Il prezzo netto della vendita è stabilito in euro € 86.080,86 oltre I.V.A e quindi per l'importo complessivo di €. 105.018,64 che l'aggiudicatario deve versare in valuta legale al tesoriere comunale in due soluzioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del Capitolato d'oneri:

“ La prima rata, del 50% dell'importo di aggiudicazione oltre iva se dovuta ai sensi di legge, all'atto della stipula del contratto (che risulta versata con bonifico bancario in data 27.04.2022); La seconda, dell'ulteriore 50% dell'importo di aggiudicazione oltre iva, se dovuta ai sensi di legge, a mesi sei dalla prima rata e comunque prima di aver asportato il 50% del materiale posto in vendita”;

In caso di ritardo, decorreranno a favore del Comune proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, il Comune di Castrolibero potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art. 12 Capitolato.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE

La Ditta si obbliga a rispettare tutte le norme contenute nel Capitolato d'oneri e le prescrizioni in esso contenute, che s'intendono tutte trascritte e riportate nel presente contratto, nonché gli elaborati del progetto esecutivo, le prescrizioni di massima e di polizia forestale, i regolamenti e le leggi forestali in vigore, nonché la normativa ambientale in genere.



Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto della presente vendita la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro per i propri dipendenti. In caso di inottemperanza degli obblighi appena precisati accertati dal Comune o ad esso segnalati dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte. Lo svincolo della cauzione sarà effettuata secondo le modalità di cui al capitolato d'oneri. Per le detrazioni e lo svincolo di cui sopra, la Ditta non potrà opporre eccezioni al Comune, nemmeno a titolo di risarcimento danni. La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori, e sui luoghi di lavoro, le norme e prescrizioni previste nel Decreto Legislativo 19/09/1994 n. 626 e del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 per come successivamente integrato e modificato, i cui relativi oneri sono a suo carico e non compresi sul prezzo a base d'asta.

ARTICOLO 4 - CAUZIONI

La Ditta ha versato un deposito provvisorio di euro 15.000 (quindicimila/00) che verrà utilizzato secondo quanto previsto dal Capitolato d'oneri, a garanzia dell'offerta e quale contributo alle spese di progettazione e di collaudo e quant'altro necessario. In caso di inadempienza contrattuale il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e la ditta aggiudicatrice dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune, durante l'esecuzione del contratto, dovesse avvalersi in tutto o in parte di essa.

La Ditta ha altresì costituito deposito cauzionale di Euro 8.608,08, pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, con polizza fideiussoria n. 115.596.645 del 15/04/2022, emessa dall'Assicurazione ALLIANZ SPA – Agenzia di Cosenza, che rimarrà vincolata a favore del Comune di Castrolibero a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte.

A copertura dei rischi derivanti per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione la Ditta ha costituito polizza assicurativa n. 114908957, emessa dall'Assicurazione ALLIANZ SPA – Agenzia di Cosenza in data 18.02.2022 con scadenza in data 18/02/2023.

ARTICOLO 5 – TERMINI DI ESECUZIONE

Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro mesi 20 (venti) dalla data della consegna, per come indicativamente riportato dal cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 15 del Capitolato d'oneri, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'art. 16 dello stesso Capitolato.

ARTICOLO 6 – DOMICILIO

Per gli effetti del presente contratto l'impresa acquirente elegge il proprio domicilio legale presso la Residenza Municipale di Castrolibero.

ARTICOLO 7 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato d'oneri si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia e si osserveranno le disposizioni impartite dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente.

ARTICOLO 8 – PENALITA'

Ai sensi dell'art. 22 del capitolato d'oneri per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni numero reso illeggibile;
- di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti le norme forestali e quelle contenute nel presente Capitolato;
- di € 100,00 (cento/00) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

ARTICOLO 9 – REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali, si dichiara che la vendita di cui al presente contratto è soggetta al pagamento dell'IVA, per cui si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1962, n. 634.

ARTICOLO 10 - SPESE

Tutte le spese di cui al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dell'acquirente senza diritto di rivalsa.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti in conto o in saldo in dipendenza del presente rapporto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui sopra ed in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A, il contratto si risolve automaticamente.

ARTICOLO 12 – DATI PERSONALI



La stazione appaltante, ai sensi della normativa vigente, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 13 – ATTESTAZIONI

La Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. N. 165/2001.

ARTICOLO 14 – NORME DI CHIUSURA

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento per rinvio espresso, al Capitolato D'Oneri e a tutti gli altri elaborati del progetto di utilizzazione forestale dell'Unità culturale di che trattasi, documentazione tutta depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, che la ditta appaltatrice dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportata, dispensando l'ufficiale rogante dalla lettura, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

Mannarino Salvatore, con firma autografa sul documento cartaceo.

Ferraro Giovanni Francesco, con firma autografa sul documento cartaceo.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante strumenti informatici e da me firmato digitalmente, su sei pagine a video, oltre n. 2 allegati:


- Capitolato d'Oneri, contrassegnato con la lettera "A"
- Protocollo d'intesa tra il Comune di Castrolibero e la Prefettura di Cosenza datato 05.07.2011 riguardante gli obblighi posti a carico dell'impresa appaltatrice per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Si dà atto che il software utilizzato per la creazione del documento è Windows 2017. Il software di visualizzazione utilizzato è Adobe Reader XI.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

SALVATORE MANNARINO



L'APPALTATORE

FERRARO GIOVANNI FRANCESCO



IL SEGRETARO ROGANTE

ANNA CARUSO

COMUNE DI CASTROLIBERO
Provincia di Cosenza


**Progetto esecutivo di miglioramento forestale
di un bosco ceduo di Castagno e Ontano**

TAVOLA 4: CAPITOLATO D'ONERI

ALLEGATO A

Castrolibero li 8/11/2021

Il Committente



Il Progettista

Dottore Forestale Giuseppe TOLISANO




**CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DEL BOSCO DEL COMUNE
DI PROPRIETA' COMUNALE**

**REGIONE CALABRIA - PROVINCIA DI COSENZA
COMUNE DI CASTROLIBERO**

CAPITOLATO delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso derivante dal soprassuolo forestale, radicato in località "Orzatelle" in agro del Comune di Marano Principato (CS) e di proprietà del comune di Castrolibero, Foglio di Mappa n°3 - Particelle n°39 e 40 su una superficie ragguagliata di Ha 10.00.00

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Ente proprietario del bene e forma di vendita.

Il Comune di Castrolibero mette in vendita, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale, il materiale legnoso ritraibile dal bosco di Castagno e Ontano in Località "Orzatelle" assegnato al taglio dal Dottore Forestale Giuseppe TOLISANO. La vendita avviene a mezzo di Asta Pubblica, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. dei 23 maggio 1924, n°827 e successive modificazioni;

Art. 2

Prezzo e rischi di vendita.

La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo base d'asta pari a € 81.825,91 (ottantunomilaottocentoventicinquevirgolanovantuno) oltre IVA al 22%. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi ragione.



L'Ente venditore, all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

L'Ente venditore renderà noto, prima della gara di aggiudicazione, gli oneri, sia pure approssimativi, a carico dell'aggiudicatario per spese di assegno, consegna, rilievi e direzione.

Art. 3

Materiale posto in vendita e confini del lotto

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da un bosco ceduo di Castagno e Ontano per una superficie ragguagliata di Ha 10.00.00. Il materiale legnoso assegnato al taglio è racchiuso entro i seguenti confini: il lotto boschivo circoscritto da 23 piante contrassegnate sul fusto a m 1,30 da terra con un doppio anello di colore rosso e riportanti i numeri da 1 a 23, di specie e diametri come riportati nell'apposito piedilista delle piante di confine.

Art. 4

Metodo di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di Asta Pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'Avviso d'Asta. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione darà lettura del presente Capitolato d'Oneri e dell'Avviso D'Asta dando, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni di aggiudicazione; saranno anche indicate le spese sopportate per le operazioni di stima, registrazione, contratto, ecc.

Art. 5

Documenti e deposito provvisorio

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare o allegare all'offerta:

1. Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato in data non anteriore a sei mesi a quella di gara



o autocertificazione. Nel caso si tratta di società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le società di fatto.

2. Un certificato rilasciato dal Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione, in data non inferiore a sei mesi a quella gara, attestante l'iscrizione all'albo Regionale delle imprese boschive alla sez. A o autocertificazione.

3. Un deposito cauzionale di euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00). Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di Progettazione, contratto, collaudo e quant'altro necessario. Tali spese, sono a totale carico dell'aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse eccedente, lo stesso ente restituirà all'aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 24.

4. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di avere preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato;


5. Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto. Tutti i documenti dovranno essere in regola con la legge sul bollo.

Art. 6

Incompatibilità.

Non possono essere ammessi alla gara:

a) Coloro che abbiano in corso con l'amministrazione venditrice contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'ente stesso per qualsiasi altro motivo;



b) Coloro che non abbiano corrisposto all'amministrazione venditrice le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 7

Esclusione dall'Asta.

L'Ente appaltante si riserva la piena e insindacabile facoltà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti ove ricorrano i presupposti, le circostanze e le condizioni previste dalle norme vigenti, senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 8

Validità degli obblighi assunti dalle parti.

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino alla stipula del contratto di vendita.

Nel caso di mancato perfezionamento del contratto di vendita entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva, a causa di motivi discendenti da oggettive condizioni ostative, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto ai sensi dell'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 9

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto.

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di Gara, dall'Ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'Oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.



Art. 10

Deposito cauzionale, morte fallimento o impedimenti dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi dell'art. 125 D.P.R. 207/2010, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:

- Partita 1 - Opere - importo di appalto maggiorato dell'IVA
- Partita 2 - Opere preesistenti – per € 250.000,00 (duecentocinquantamila)
- Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € 50.000,00 (cinquantamila)

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010.

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

- danni a cose dovuti a danneggiamento strade e opere murarie;
- danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- danni a cavi e condutture sotterranee.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora



l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 11

Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la polizza fideiussoria stabilita dal precedente Art. 10 entro il termine ivi previsto, l'ente venditore potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12

Consegna del lotto boschivo.

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata R. R. o PEC, l'Ente proprietario inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il lotto boschivo venduto. Copia dell'invito e del contratto di vendita saranno rimessi al Servizio Area Territoriale competente per territorio, al Tecnico progettista e al Direttore dei Lavori.

La consegna del lotto boschivo avverrà, previo accertamento della regolarità degli atti e del deposito cauzionale, a cura del progettista e Direttore dei Lavori e un rappresentante dell'Ente proprietario.

Il Direttore dei Lavori darà atto nel relativo verbale di consegna firmato dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco.



Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente proprietario e il Direttore dei Lavori lo ritengano opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefissato, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi, nonché delle piante da tagliare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica fatta all'aggiudicatario, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi due mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale e quello provvisorio.


Copia del verbale di consegna sarà trasmesso tempestivamente al Servizio Area Territoriale competente per territorio.

Art. 13

Pagamento del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente Proprietario nel seguente modo: **In due rate:**

- **La prima rata**, pari ad 1/2 del prezzo di aggiudicazione, deve essere versata alla firma del contratto, oltre IVA al 22%;
- **La seconda rata**, pari ad 1/2 del prezzo di aggiudicazione, deve essere versata entro sessanta giorni dalla data di inizio dei lavori riportata nella comunicazione allegato A02.6, oltre IVA al 22%;



In caso di ritardo, decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14

Data d'inizio dei lavori.

La Direzione dei lavori redigerà apposito verbale di consegna e comunicazione di inizio lavori alla presenza dell'impresa aggiudicataria dandone comunicazione all'Ente proprietario, al Comando Provinciale dei CC Forestali e alla Stazione CC Forestali competente per territorio ed al Servizio Area Territoriale competente per territorio, con indicazione del giorno in cui inizieranno i lavori di taglio del bosco.

Art. 15

Termine del taglio e proprietà del materiale non tagliato in tempo.

Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro mesi 20 (mesi venti) dalla data della consegna, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'Art. 16.

Il legname e la legna non tagliata e i prodotti non sgomberati, entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente nella disponibilità dell'Ente proprietario rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 16

Proroghe.

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, almeno trenta giorni prima dello scadere dei termini stessi, previo nulla osta del Direttore dei lavori e dell'Ente proprietario, al Servizio Area Territoriale competente cui compete la facoltà di concederla. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo da valutarsi



insindacabilmente dallo stesso Servizio Area Territoriale su indicazione del Direttore dei Lavori.

Art. 17

Divieto di subappalto.

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Ente proprietario di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 18


Rispetto delle leggi forestali.

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale del regolamento regionale n°9/2015 e delle leggi forestali in vigore nonché della normativa in materia di salvaguardia ambientale.

Art. 19

Rilevamento danni.

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori procederà, alla presenza del rappresentante del Servizio Area Territoriale competente per territorio, del rappresentante dell'Ente proprietario, dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, per quanto possibile, del rilevamento stesso a mezzo di vernici indelebili, picchettazione od altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere tra i presenti. Tali verbali in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il Direttore dei Lavori, trasmetterà al Servizio Area Territoriale competente per territorio gli esiti del rilevamento affinché si dia corso a eventuali consequenziali provvedimenti contravvenzionali.



Art. 20

Divieto di introdurre altro materiale o di lasciare pascolare animali.

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali.

Art. 21

Modalità del taglio.

Il taglio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme forestali, così come anche per i monconi e le piante danneggiate. Inoltre il taglio deve praticarsi in prossimità del colletto e comunque al di sopra dell'impronta del martello forestale e del numero di martellata.

Art. 22

Penalità.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti e in modo che siano sempre visibili il numero sulla pianta di confine. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- di € 50,00 per ogni numero reso illeggibile;
- di € 150,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti le norme forestali e quelle contenute nel presente Capitolato;
- di € 100,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

Art. 23

Indennizzo per tagli irregolari (sottocavalli) e abusivi.

Nell'abbattere le piante si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica o dalla Direzione Lavori, per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante non sottoposte al taglio. Per ogni pianta non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato

all'atto del collaudo senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n°3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n°1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente proprietario nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno.

Art. 24

Sospensione del taglio.

L'Ente proprietario tramite il Direttore dei lavori si riserva la facoltà di sospendere il taglio e anche lo smacchio qualora l'utilizzazione del bosco avvenga non in conformità delle norme contrattuali, al Regolamento n°9/2015, alle P. M. P. F. ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Parimenti la sospensione delle autorizzazioni può essere effettuata dal Servizio Area Territoriale competente per territorio, nel caso in cui su segnalazione della Direzione lavori o dell'Autorità di polizia giudiziaria vengono rilevate inosservanze alle prescrizioni impartite, alle P.M.P.F. o alle leggi in materia forestale.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria della Direzione Lavori salvo la loro determinazione definitiva in sede di Collaudo.

Art. 25

Ripulitura della tagliata.

L'aggiudicatario è obbligato a procedere alla ripulitura della tagliata andantemente alle operazioni di taglio e di smacchio. La ramaglia dovrà essere allontanata dal bosco per non arrecare danno al ricaccio delle ceppaie.

Per ogni ara o sua frazione di superficie delle tagliata non ripulita dalla ramaglia come sopra prescritto l'aggiudicatario pagherà una penale di € 300 (trecento/00).

Art. 26

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità.

L'aggiudicatario è obbligato a:

- 1) tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) riparare le vie, i ponti, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente proprietario, anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc..

Art. 27

Costruzione capanne.

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Servizio Area Territoriale competente per territorio che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente proprietario.

Art. 28

Strade di esbosco.

Il trasporto e lo smacchio del materiale legnoso si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza saranno indicate dalla Direzione Lavori secondo le norme vigenti. Qualora si ravvisi la necessità di realizzare piste di servizio per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico occorre prevedere un nuovo progetto per la loro realizzazione, pertanto dovranno essere utilizzate solo e esclusivamente le piste di esbosco presenti e riportate nel progetto di taglio. Per ogni

ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno l'aggiudicatario pagherà una penale di € 500 (Euro cinquecento/00) e ne sarà data tempestiva comunicazione alla stazione dei CC forestali di competenza.

Art. 29

Novellame e rigetti.

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di € 500 (Euro cinquecento/00) se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 500 (Euro cinquecento/00) se poteva essere evitato, a stima del collaudatore. Dalla penalità sono esclusi quei danni arrecati nel letto di caduta e nel ristretto margine di un metro necessario per le opere di allestimento.

Art. 30

Collaudo.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata dall'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione con raccomandata R.R. o PEC all'Ente proprietario, ed al Direttore dei Lavori. In tal caso la chiusura decorre da tale comunicazione. Della ultimazione dei lavori di utilizzazione l'Ente proprietario informerà il Servizio dell'Area Territoriale competente per territorio. La Direzione Lavori redigerà un certificato di regolare esecuzione preliminare al collaudo. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, da un collaudatore designato dal Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione ed individuato tra il personale interno o soggetti esterni di comprovata esperienza. La stazione appaltante formalizzerà l'incarico attraverso apposita convenzione prevedendo i relativi oneri a proprio carico. L'aggiudicatario, il Direttore dei lavori ed il rappresentante dell'Ente proprietario saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.



Dell'esito del collaudo verrà data notizia al Comando Provinciale dei CC Forestali competente per territorio. Della visita di collaudo verrà data notizia al Servizio dell'Area Territoriale competente che potrà partecipare con propri rappresentanti. Il Verbale di Collaudo sarà soggetto all'approvazione dell'Ente appaltante. Una volta approvato sarà trasmesso al Servizio di Area Territoriale competente per territorio. In caso di eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il collaudatore trasmetterà, entro le 48 ore dalla chiusura del collaudo stesso, al servizio Area Territoriale di competenza ed al comando Provinciale CC Forestali di competenza, competente per territorio, il verbale, corredato dai relativi atti, affinché il personale CC Forestali nell'ambito delle funzioni di polizia forestale possedute, avvii i consequenziali provvedimenti necessari. Le spese del collaudo saranno a carico dell'Ente appaltante, che si avvarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente articolo 5.

Art. 31

Disponibilità della cauzione.

L'Ente proprietario potrà rivalersi direttamente sulla cauzione, nonché contro l'aggiudicatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuti ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 32


Interessi sulle penalità ed indennizzi.

Le somme che l'aggiudicatario dovrebbe versare all'Ente proprietario per indennizzi e penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente proprietario.

Art. 33

Assicurazione operai e sicurezza.

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente proprietario quanto verso gli operai e chiunque altro dei danni alle persone ed alle cose.



qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai, delle attrezzature e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra. La ditta aggiudicataria è tenuta, a propria cura e spese, a predisporre ed adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del T. Unico n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 34

Passaggio in fondi di altri proprietari.

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi nei fondi di altri proprietari.

Art. 35


Responsabilità dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nelle zone assegnate per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente proprietario da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 36

Svincolo del deposito cauzionale.

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Ente proprietario e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi,



per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente proprietario stesso e salvo sempre il disposto degli Art. 32 e 34.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente proprietario per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 37

Infrazioni non contemplate.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Art. 38

Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato.

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme vigenti in materia forestale ed in materia di Contabilità Generale dello Stato.

Art. 39

Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario.

L'approvazione del seguente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente Art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

«Agli effetti tutti dell'Art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del Capitolato allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto che intendono come qui riportati e che si approvano tutti specificatamente».

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 40

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio:

Tutte le piante sporadiche come l'Acero e tutte le specie sporadiche non soggette al taglio.



Art. 41

Rispetto delle norme

Le operazioni relative all'utilizzazione dovranno avvenire nel rispetto delle norme del presente Capitolato nonché delle norme forestali ed ambientali vigenti.

Art. 42

Cartello di Cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre a proprie spese, in sito, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 70 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 43

Qualora all'atto della consegna risultassero mancanti piante assegnate al taglio, il loro valore sarà decurtato dall'importo di aggiudicazione.

Art. 44

Con il deposito cauzionale provvisorio, di cui all'art. 5 comma 3 del presente Capitolato, si farà fronte tra l'altro anche al pagamento delle spettanze (onorario e spese) sostenute per la redazione del progetto di taglio e direzione dei lavori che ammontano a € 7.773,46 oltre IVA e CNP.

Art. 45

Per lo smacchio del materiale legnoso è consentito il solo ripristino delle strade e piste esistenti consistente nella pulitura e pareggiamento della sede viaria senza modifica del tracciato e della larghezza. Per l'apertura di nuove piste si rimanda al contenuto dell'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 46

Ordinarietà o straordinarietà dell'intervento selvicolturale.

Agli effetti tecnico-forestali il taglio del bosco in esame è da ritenersi ordinario.

Dall'importo della prima rata dovrà essere prelevata una somma pari al 20% del prezzo di aggiudicazione finalizzate per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario a norma dell'Art. 131 e seguenti del R.D.L. 30.12.1923 n°3267 e per come stabilito all'art. 2 delle P. M. P. F.. Detta somma sarà versata, a favore DELLA REGIONE CALABRIA MEDIANTE versamento sul c/c cod. IBAN: IT78M0306704599000000099009

Castrolibero li 8/11/2021

IL PROGETTISTA

DOTTORE FORESTALE GIUSEPPE TOLISANO

IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE PROPRIETARIO



L'AGGIUDICATARIO





*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Cosenza*

ALLEGATO
CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Cosenza, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/cosenza>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero,



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Cosenza*

qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7.

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Li M.